

Allegato 3.2

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale in _____, con sede legale in _____ - C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. 1

Oggetto e finalità del servizio

1. Il Servizio di pronta accoglienza, di seguito Servizio, ha la funzione di pronta emergenza e accoglienza di minori che necessitano di un collocamento urgente esterno alla famiglia.
2. Il Servizio affronta la fase di emergenza e garantisce la risposta ai bisogni primari. Nell'ambito dell'accoglienza si effettua una prima osservazione del minore e una valutazione delle problematiche che hanno portato all'intervento di emergenza; si predispone quindi un Piano educativo individualizzato (P.E.I.) nel breve periodo e si individuano le risposte più adeguate da attivare, in vista del rientro in famiglia o dell'accesso ad altri servizi o contesti di accoglienza, secondo quanto previsto all'art. 9.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal e termina il 31 dicembre 2026.

Art. 3

Destinatari del servizio

1. Il Servizio si rivolge a persone minorenni (di seguito "minori") comunque presenti sul territorio provinciale, di età compresa, di norma, tra gli 11 e i 17 anni, in stato di pregiudizio

e abbandonano o comunque in situazione di emergenza per cause diverse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) minori in condizione di difficoltà personale relativamente al proprio percorso di crescita e autonomia, con la manifestazione di comportamenti devianti o di difficile adattamento al contesto di riferimento;
- b) minori con difficoltà psico-relazionali e/o con fragilità di tipo sanitario o psichiatrico o problemi nell'ambito della dipendenza, temporaneamente privi di un'idonea collocazione.
- c) minori in condizione di pregiudizio e di emergenza, privi di contesto familiare idoneo e/o provenienti da situazioni familiari o personali di elevata conflittualità;
- d) in generale minori in condizione di pregiudizio, privi di accudimento familiare, senza dimora ed esposti al rischio di marginalità, violenza o devianza.
- e) minori stranieri non accompagnati e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.

Art. 4

Modalità di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'inserimento dei minori presso la struttura del Servizio può avvenire: in seguito a provvedimenti della Magistratura, mediante accompagnamento da parte delle Forze dell'ordine, su invio della Pubblica Autorità (art. 403 c.c.), oppure, previo consenso dei genitori o del tutore, su invio del servizio sociale o dei servizi specialistici sanitari.

2. Le richieste di ammissione potranno pervenire al Servizio in tutto l'arco delle 24 ore. Il Servizio dovrà garantire l'immediata accoglienza, nei limiti di quanto previsto all'art. 8, previo verbale di affidamento da parte dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali territoriali, Vigili urbani, Forze dell'Ordine e Organi Giudiziari).

3. Nel caso in cui, al momento dell'accoglienza del minore, si riscontrino gravi motivi di incompatibilità con altri minori presenti in struttura, il Soggetto Gestore informa, entro il primo giorno lavorativo seguente, il Responsabile del servizio sociale territorialmente competente e la Provincia per l'individuazione di soluzioni alternative.

4. Il Soggetto Gestore dovrà comunicare al Responsabile del Servizio sociale territorialmente competente e ai servizi sanitari specialistici la presenza di minori accolti con problematiche di tipo sanitario, entro il primo giorno lavorativo seguente l'avvenuto inserimento del minore, per i provvedimenti di loro competenza. La comunicazione si rende necessaria per la tempestiva attivazione dell'equipe di riferimento per il supporto al minore e per la definizione del progetto di accoglienza.

5. Le modalità di dimissione saranno concordate tra il Soggetto Gestore e il Servizio Sociale territoriale responsabile del progetto di tutela del minore.

6. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del limite di ricettività della struttura, in caso di necessità e di urgenza il Soggetto Gestore accoglie, su invio delle Forze dell'Ordine o della Magistratura, minori aventi residenza anagrafica fuori del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una diversa collocazione. Se non diversamente previsto dal programma sociale provinciale, in tali casi la permanenza oltre il quinto giorno e con decorrenza dal primo giorno di inserimento sarà addebitata all'ente competente del territorio di provenienza del minore

direttamente dal Soggetto Gestore, al costo di euro 135,00 al giorno, tramite emissione di idonea documentazione fiscale.

Art. 5

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione del Servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale di cui alla tabella pubblicata unitamente al bando con funzioni educative ed ausiliarie, già impiegati nel servizio oggetto del contributo e comunque entro il limite indicato all'art. 6, comma 7, lett. a). Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti all'1 ottobre 2021. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia, si avvarrà di personale, di entrambi i sessi.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 5, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 5, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che

comportano un contatto diretto e abituale con i minori, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 1.4 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente (di seguito Catalogo), nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.

6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, ivi compreso il personale assunto fino al 6 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., di seguito Regolamento).

7. Il numero degli educatori/operatori sociali, possibilmente di entrambi i generi, che compongono l'equipe educativa, deve essere di:

- a) 6 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 6 minori presenti;
- b) 7 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, quando i minori presenti sono più di 6.

8. Il Soggetto Gestore ha 48 ore di tempo per inserire il nuovo educatore/operatore sociale in caso di aumento del numero di minori accolti, secondo quanto previsto al comma 7. In caso di dimissioni di minori, ai fini del riconoscimento della relativa spesa, il Soggetto Gestore è tenuto ad adeguare i parametri di cui al comma 7 entro 7 giorni.

9. Il presidio notturno è passivo ed è garantito da un educatore/operatore sociale.

10. Le ore di coordinamento costituiscono il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

11. Per eventuali situazioni di minori accolti con bisogni di particolare complessità e gravità, tali da richiedere un potenziamento dell'assistenza, è possibile disporre di ore educative aggiuntive per un massimo complessivo annuale pari a 200. L'attivazione di tale opzione avviene previa autorizzazione da parte della Provincia.

12. Il Soggetto Gestore, per le attività domestiche quotidiane, coinvolge i minori nei modi e nei tempi stabiliti in accordo con l'equipe educativa.

13. Nel caso di eventuale assenza totale di minori presso il Centro, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia, al fine di utilizzare il tempo a disposizione per iniziative di rafforzamento e miglioramento del servizio, da concordare.

14. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) la disponibilità di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra i minori immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale;
- b) se possibile, la compresenza di figure femminili e di figure maschili nelle ore diurne;
- c) al personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, almeno una volta all'anno, una specifica formazione sulla mediazione dei conflitti interpersonali;
- d) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
- e) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

- f) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
- g) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- h) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro, e comunque entro 48 ore dal verificarsi dell'assenza;
- i) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.

15. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

16. Il soggetto gestore è tenuto a:

- a) dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore;
- b) garantire un riferimento per rispondere in maniera immediata alle segnalazioni dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali territorialmente competenti, Magistratura, Forze dell'Ordine, Vigili urbani);
- c) mettere a disposizione un automezzo, per l'intero orario del servizio, in regola con le assicurazioni di legge, che potrà essere utilizzato anche per eventuali spostamenti con gli utenti.

Art. 7 Orario del servizio

1. Il servizio è aperto sette giorni su sette, 24 ore su 24.

Art. 8 Struttura

1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione una struttura, che può essere costituita da uno o più alloggi purché attigui, situata nei comuni di Trento o di Rovereto, idonea allo svolgimento esclusivo del Servizio. La struttura, oltre a rispettare i requisiti strutturali previsti dal Regolamento, deve disporre di spazi residenziali tali da assicurare la differenziazione funzionale degli stessi in base al genere dei minori accolti.

2. Il Soggetto gestore può accogliere fino ad un massimo di 9 minori.

3. In deroga a quanto previsto al comma 3 e per non più di 30 giorni all'anno, in caso di necessità e di urgenza, e previa autorizzazione della Provincia, è possibile accogliere un ulteriore minore presso la medesima struttura.

Art. 9

Fasi accoglienza presso il servizio

1. Il progetto di accoglienza dei minori presso il Servizio si sviluppa nelle tre seguenti fasi distinte, articolate in base alla condizione dei singoli minori attraverso un progetto educativo individualizzato:

- a) accoglienza e emergenza: riguarda il primo periodo di accoglienza con la messa in sicurezza del minore, il soddisfacimento dei bisogni essenziali e l'instaurazione della relazione di aiuto. Nell'ambito dell'accoglienza si effettua una prima osservazione del minore e una valutazione delle problematiche che hanno portato all'intervento di emergenza. Le funzioni prevalenti relative alla prima fase sono quindi orientate alla tutela e messa in sicurezza del minore e alla conoscenza. La durata di questa fase va, di norma, da uno a 15 giorni;
- b) osservazione ed elaborazione del Piano educativo individualizzato (di seguito P.E.I.): nella seconda fase, tenuto conto del percorso e delle caratteristiche del minore, è elaborato in maniera congiunta con il minore, con la famiglia se presente e con i servizi coinvolti, il piano educativo individualizzato con l'individuazione degli interventi di supporto necessari. Il Piano individua le risposte più adeguate da attivare in vista del superamento della condizione di criticità rilevata. Per l'osservazione e la predisposizione del P.E.I. dovranno essere applicati i metodi indicati nel progetto presentato in sede di procedura selettiva/comparativa; in ogni caso il format dovrà rispettare quanto previsto dal requisito generale n. 19 dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 2 al Regolamento). La durata di questa fase è, di norma, da 15 giorni a un mese;
- c) conclusione del progetto di accoglienza: la terza fase si caratterizza per il superamento della condizione di pronta emergenza con la definizione di un progetto maggiormente idoneo ai bisogni del minore, esterno alla struttura. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto alla transizione da parte degli educatori/operatori del servizio al fine di garantire il collegamento con agenzie e servizi esterni, in ambito educativo o lavorativo, per accompagnare il minore nel suo percorso di crescita, riducendo il rischio di dispersione. La durata di questa fase è si conclude, di norma, entro i 3 mesi dall'accoglienza.

2. Le fasi di intervento si realizzano attraverso attività indirette (équipe e coordinamento) e attività dirette con i minori, mediante interventi specifici, come declinati all'art. 11.

Art. 10

Durata dell'accoglienza presso il servizio

1. La durata dell'accoglienza non supera di norma i tre mesi, prorogabili per ulteriori tre mesi, in presenza di particolari condizioni di bisogno che richiedono un supporto maggiore al minore o per garantire il tempo necessario all'individuazione e attivazione di servizi maggiormente adeguati.

2. Nell'interesse del minore è in ogni caso da garantire che la permanenza presso il Servizio sia la meno prolungata possibile, tenuto conto anche della finalità di emergenza dello stesso.

3. Eventuali permanenze oltre i 6 mesi devono essere documentate e motivate nel P.E.I. e concordate con la Provincia.

4. Durante il periodo di inserimento è assicurata l'attivazione della rete dei soggetti formali e informali coinvolti per la condivisione del P.E.I. anche al fine di facilitare le dimissioni dal Servizio e la presa in carico della situazione nella rete dei servizi.

5. Il Soggetto Gestore definisce i tempi in cui verificare l'andamento del P.E.I. Tale verifica deve coinvolgere il minore, nonché il referente sociale inviante, eventuali altri servizi coinvolti e gli operatori della comunità che seguono il minore. Il genitore o, se nominato, il tutore devono essere coinvolti nella programmazione educativa e messi al corrente di ogni fatto rilevante relativo al minore.

Art. 11

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento del Servizio

1. Il Soggetto Gestore:

- a) garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina accoglienza minori stranieri non accompagnati;
- b) predispone il registro degli ospiti in cui vengono riportati i nominativi degli utenti e quelli di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico; tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura. Dovrà inoltre garantire la comunicazione semestrale, secondo l'art. 9 della L. 184/1983, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori delle schede degli ospiti;
- c) inserisce e aggiorna quotidianamente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Provincia dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia stessa;
- d) assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla privacy:
 - 1) del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
 - 2) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - 3) della documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;
 - 4) della documentazione personale completa e regolare relativa ai minori, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati (permessi di soggiorno, etc....).

e) assicura, inoltre:

- 1) la presenza degli educatori/operatori sociali con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte;
- 2) l'assistenza e sostegno ai minori accolti, nonché, per quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche, formative, sportive e ricreative eventualmente in corso;
- 3) lo sviluppo a favore dei minori accolti di progettualità individuali e di gruppo atte a garantire un'offerta educativo-occupazionale che permetta loro di dedicarsi nel corso della giornata in attività che implementino le loro capacità e competenze, anche attraverso percorsi con agenzie educative e lo svolgimento di attività per lo sviluppo di pre-requisiti lavorativi;
- 4) la realizzazione di attività di carattere ricreativo e di animazione, mediante la definizione di un piano per le attività comuni finalizzate anche ad un'occupazione positiva del tempo disponibile, nonché di riflessione rispetto agli stili di vita assunti quotidianamente;
- 5) la pulizia e la cura della propria persona e degli spazi comuni da parte dei minori accolti;
- 6) che la preparazione e la consumazione dei pasti avvenga normalmente all'interno della struttura/alloggio.
- 7) la previsione di regole organizzative e comportamentali all'interno della struttura atte ad evitare nei minori comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità e il malessere degli altri ospiti, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile;
- 8) momenti di verifica sul "clima" all'interno della comunità, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto relazionale e di cura tra minori e operatori;
- 9) a fronte dell'elevata variabilità, azioni e interventi atti a favorire il senso di appartenenza e di identità del servizio e del gruppo, anche in termini di supporto tra pari;
- 10) lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti al fine di favorire un contatto costruttivo tra i minori e la comunità locale, nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività con i minori, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;
- 11) lo svolgimento da parte del coordinatore delle seguenti funzioni:
 - i. l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - ii. l'organizzazione con regolarità, possibilmente settimanale, degli incontri dell'equipe educativa;
 - iii. la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - iv. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - v. la costante verifica della qualità del servizio;
 - vi. il contatto regolare e massima collaborazione con la Provincia, il servizio sociale territorialmente competente e le altre Istituzioni esterne;

- vii. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con i servizi sociali territorialmente competenti;
- f) realizza le procedure, descritte nel progetto generale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa per la gestione delle emergenze e delle crisi: fughe, reati, emergenze sanitarie, emergenze ambientali, dipendenze da alcol o da sostanze, situazioni di scompenso psico-socio relazionale, etc;
 - g) esegue, per quanto di diretta competenza, il mandato e le prescrizioni della Magistratura;
 - h) nell'ambito della gestione del Servizio, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Provincia, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione;
 - i) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere al Servizio secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con lo stesso coordinatore;
 - j) stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
 - k) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
 - l) pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 12

Obblighi della Provincia e rapporti con i servizi coinvolti

1. Prima dell'avvio del Servizio da parte del Soggetto Gestore, la Provincia provvederà a:
 - a) comunicare al soggetto gestore l'elenco dei nominativi dei Responsabili dei servizi sociali territoriali ivi compresi i referenti del Centro Informativo per l'Immigrazione (Cinformi) per i minori stranieri non accompagnati, dei Servizi Sanitari di

- Neuropsichiatria infantile e i referenti della Provincia, nonché gli eventuali accordi con altre istituzioni esterne;
- b) individuare i referenti - sia per i servizi sociali e sanitari territoriali sia per la Provincia - del monitoraggio in itinere del Servizio, secondo quanto previsto all'art. 19.

Art. 13 Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 15 Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 16 Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 410.000,00 per un totale complessivo riferito al periodo di durata della presente convenzione pari ad un massimo di Euro Per il primo anno l'importo massimo è determinato in Euro
2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'articolo 13 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.

3. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, va presentata con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, riferite al corrispondente periodo, con le seguenti modalità:

- a) dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio – marzo,
- b) dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio – giugno;
- c) dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio – settembre;
- d) dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio – novembre;
- e) entro il 31 maggio dell'anno successivo, per il periodo gennaio – dicembre.

4. A ciascuna domanda di liquidazione del contributo, per i periodi di cui alle lettere a) b), c) e d) del precedente comma 3, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del Bando e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino alla fine del periodo nonché una quota di spese generali e per l'immobile di cui alla lettera b) del medesimo articolo del Bando, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati di presenza dell'utenza e del personale.

5. Alla domanda di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 3, lettera e), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 4 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente.

6. Entro il 31 maggio dell'anno successivo all'ultimo anno di durata della convenzione, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 5, è necessario presentare anche la documentazione prevista dall'articolo 4, del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg.

7. Il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al precedenti commi 4 e 5, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) fino al 25% del contributo annuale concesso, per il periodo gennaio – marzo;
- b) fino al 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;
- c) fino al 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
- d) fino al 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
- e) fino al 100% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-dicembre.

8. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it.

9. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e

data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

10. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

11. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 13 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.

12. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

13. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 17

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 18

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione/accordo;
- c) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale;

- d) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
- e) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- f) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

6. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento del Servizio.

Art. 19

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a partire dal 2025 o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di

emergenza.

Art. 20
Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 21
Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.